



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02415 DEL DEP. MAGI
(res. n. 253 del 29 febbraio 2024)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferito all'atto di autolesionismo posto in essere da un detenuto ristretto presso la Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, l'Onorevole interrogante chiede quali iniziative siano state adottate per prevenire tale gesto e la ragione per la quale, a fronte di una conclamata situazione di vulnerabilità, non sia stato previsto il ricovero in una struttura specializzata.

La vicenda riguarda il signor C.S., di nazionalità italiana, detenuto di media sicurezza, che ha fatto ingresso presso la Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto il 10 giugno 2023, a seguito di provvedimento di sfollamento disposto dal PRAP di Palermo, scarcerato per fine pena il 25 marzo 2024.

L'evento si è verificato il 20 febbraio 2024 ed è originato dal diniego del personale addetto alla vigilanza della ottava sezione A.T.S.M. (articolazione per la tutela della salute mentale) alla richiesta di essere dislocato al terzo reparto; in particolare, il ristretto iniziava a sbattere la testa contro il muro e, nonostante l'intervento sul posto della sorveglianza generale, il detenuto continuava per poi cadere a terra privo di sensi. Nell'immediatezza, aperta la camera di pernottamento del detenuto, giungeva sul posto il sanitario, il quale, dopo averlo visitato, lo sottoponeva ad ulteriori accertamenti in infermeria.

Una volta tornato in camera, il detenuto si scagliava improvvisamente contro l'addetto alla vigilanza della sezione, si autoinfliggeva delle lesioni all'avambraccio sinistro e dichiarava, infine, di aver ingerito delle lamette.

Veniva quindi disposto l'invio d'urgenza in autambulanza presso l'Ospedale di Messina, ove veniva ricoverato e sottoposto, come da referto medico, a tutte le procedure mediche necessarie per la rimozione delle lamette e la stabilizzazione del paziente, costantemente piantonato.

Per quanto accaduto, veniva inviata informativa di reato alla Procura della Repubblica competente e veniva avviato, altresì, anche l'iter disciplinare.

Questo l'evento critico, appare opportuno precisare che, come si evince dalla relazione della Direzione della Casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, il detenuto C.S., pur essendo affetto da patologia psichiatrica, era seguito dagli specialisti e versava in condizioni compatibili con il regime detentivo, non essendo presenti né fenomeni critici né gesti anticonservativi.

Tali conclusioni venivano certificate anche dall'A.S.P. di Messina dalla cui certificazione emergeva l'assenza di fenomenologia legata a discontrollo degli impulsi o di *acting out* o di gesti anticonservativi; si evidenziava che non vi erano criticità dal punto di vista internistico e che il detenuto seguiva la terapia psichiatrica del S.E.R.T., anche se non assumeva il dosaggio completo.

Tuttavia, il detenuto, nell'ultimo periodo versava in forte stato di agitazione per problematiche familiari, consistenti in divergenze con la moglie, e, approssimandosi il fine pena, polarizzava i propri pensieri sul desiderio di rientrare presso il proprio domicilio. A causa di questo stato, il detenuto, pochi giorni prima dell'evento, aveva posto gesti autolesivi in altre due occasioni che ne avevano determinato, a seguito di visita psichiatrica e di esame da parte dello *staff* multidisciplinare, la sottoposizione al regime di grande sorveglianza, con frequenti controlli da parte degli operatori sanitari e del trattamento, e con allocazione presso la sezione A.T.S.M. in camera videosorvegliata.

Per completezza, si evidenzia che il detenuto aveva richiesto al Tribunale di sorveglianza di Messina la concessione del differimento dell'esecuzione della pena, contrariamente a quanto dichiarato in sede giornalistica, non in contesto comunitario ma presso il proprio domicilio.

L'autorità giudiziaria, ritenuto il domicilio non idoneo e vagliati i rapporti informativi e la certificazione sanitaria appena illustrati, concludeva per il rigetto dell'istanza, evidenziando che il ristretto, pur essendo affetto da patologia psichiatrica, versava in condizioni compatibili con il regime detentivo.

Tale decisione, assunta dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle sue funzioni, non è passibile di sindacato se non sperando i rimedi impugnatori apprestati dall'ordinamento a cui il detenuto tuttavia non è ricorso.

Ciò precisato, deve rimarcarsi che i temi della salute mentale in carcere e della prevenzione del suicidio costituiscono persistenti punti di interesse e fulcro di attività da parte del Ministero, che si è impegnato a garantire un sempre maggiore innalzamento del livello di presidi e misure in questo ambito.

In considerazione dell'aumento dei suicidi nell'anno 2022, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a seguito di una riflessione condivisa con i Provveditori e i Direttori d'istituto del territorio nazionale, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con nota circolare 8 agosto 2022, ha ribadito a tutti i Provveditori e Direttori d'istituto la necessità di rafforzare le iniziative attuate rispetto al grave problema della prevenzione dei suicidi delle persone detenute. Al riguardo, si è avviato un percorso nazionale di “intervento continuo” sul tema, attraverso il quale il citato Dipartimento, i Provveditorati e gli istituti penitenziari, sono tutti coinvolti, in una prospettiva di “rete”, nella prevenzione di tali drammatici eventi.

Nella circolare 8 agosto 2022 viene ribadita l'importanza e il ruolo fondamentale svolto dallo *staff* multidisciplinare, evidenziando la necessità che esso agisca non soltanto sulle situazioni rispetto alle quali si è manifestato un evento o una richiesta di aiuto, bensì anche sui cc.dd. “casi silenti”, riguardanti le persone che, all'atto

dell'accoglienza in istituto e nell'ulteriore prosieguo della detenzione, non abbiano manifestato un disagio particolare.

Si è sottolineata la necessità di attivare un processo di gestione del singolo caso che tenga conto, essenzialmente, dei seguenti aspetti: attivazione della procedura gestionale, alloggiamento, controllo della persona, disponibilità di oggetti pericolosi, interventi sanitari, di supporto sanitario e penitenziario e da parte dei *peer supporters*, modalità di chiusura della procedura.

Su questa linea, in data 20 ottobre 2022 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, quest'ultimo coinvolto anche in uno specifico *Gruppo di lavoro per lo studio e l'analisi degli eventi suicidari delle persone detenute*, istituito il 14 marzo 2023, coordinato dal Direttore generale dei detenuti e del trattamento e integrato da personale qualificato, con il compito di definire protocolli operativi ed elaborare momenti di formazione per il personale penitenziario, al fine di tutelare la salute psico-fisica dei detenuti e prevenire gli eventi suicidari.

Da ultimo, sempre in quest'ottica, si è avviata un'interlocuzione con l'Ispettore generale dei cappellani penitenziari al fine di rafforzare la collaborazione e l'intervento dei cappellani, dei volontari e delle religiose che quotidianamente svolgono la propria missione a contatto con i detenuti, affinché, accompagnati da quella spiccata sensibilità che connota il loro approccio, sappiano cogliere con il dialogo, l'incontro e la preghiera, i segnali di malessere e disagio dei reclusi, segnalandoli tempestivamente.

Si sottolinea, dunque, la ferma volontà del Ministero di creare una sinergia tra i soggetti preposti alla cura e custodia delle persone ristrette in carcere, al fine di adottare un'adeguata strategia per intercettare tutti i casi, anche quelli dei soggetti che rischiano di rimanere "invisibili".

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)